

COMUNE DI MONTALE
PROVINCIA DI PISTOIA



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO TRIBUTARIO**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 25/07/2011

INDICE

Art 1. Istituzione e compiti

Art 2. Funzioni

Art 3. Richiesta di dati e notizie

Art 4. Composizione .

Art 5. Insediamento

Art 6. Durata

Art 7. Funzionamento

Art 8. Validità delle sedute

Art 9. Riservatezza

Art 10. Entrata in vigore

Art 1. Istituzione e compiti

1. Il Comune di Montale in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, nr. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, nr. 122, che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, nr. 600 e da altre norme vigenti in materia, istituisce, quale organo consultivo ed operativo, il Consiglio Tributario.

2. Il Consiglio Tributario coadiuva l'Amministrazione comunale nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo dei redditi assoggettabili alle imposte e contributi previsti dalle vigenti norme di legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati e alla individuazione dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia, con il fine precipuo di combattere l'evasione e l'elusione fiscale, l'evasione contributive ed il lavoro sommerso.

Art 2. Funzioni

1. Attraverso la struttura comunale competente in materia di accertamenti tributari, il Consiglio segnala all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza ed all'INPS dati, fatti ed elementi utili ad integrare le dichiarazioni presentate dai contribuenti residenti nel Comune di Montale o che vi possiedano beni o vi svolgano attività economica, per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi.

2. Il Consiglio esamina, inoltre, le proposte di accertamento, in rettifica e d'ufficio, comunicate dall'Agenzia delle Entrate al fine di proporre l'eventuale aumento degli imponibili e manifestare il proprio parere.

3. Le segnalazioni all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, effettuate dal Consiglio Tributario tramite la struttura comunale competente possono riguardare anche casi di omissione di dichiarazione.

3. Ogni segnalazione ed ogni parere devono basarsi su dati, fatti ed elementi indicativi di capacità contributiva comprovati da idonea documentazione.

Art 3. Richiesta di dati e notizie

1. Il Consiglio Tributario può richiedere documenti ed elementi in possesso dei vari uffici comunali ritenuti utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

2. Gli uffici comunali sono tenuti a dare tempestivamente riscontro alle richieste di cui sopra.

3. Il Consiglio Tributario, per lo svolgimento delle sue funzioni, può richiedere, altresì, tramite l'ufficio tributi del Comune, dati e notizie alle Amministrazioni ed Enti.

Art 4. Composizione .

1. Il Consiglio tributario è composto da cinque membri scelti fra soggetti aventi formazione e conoscenze di carattere tecnico, appartenenti ad enti che istituzionalmente operano nel campo tributario o contributivo, al fine di rispettare i principi di uguaglianza e di capacità contributiva dei contribuenti:

un dipendente dell'Agenzia delle Entrate

un dipendente dell'Agenzia del Territorio

un dipendente dell'INPS

il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale competente in materia di urbanistica, edilizia privata ed espropri od un suo delegato,

- il Responsabile dell'Amministrazione comunale competente in materia di accertamenti tributari od un suo delegato.
- 2. Partecipa inoltre alle riunioni, senza diritto di voto, il Segretario del Comune, con compiti di istruttoria e consulenza giuridico-amministrativa.
- 3. I dipendenti comunali sono individuati e nominati con atto del Sindaco. Gli altri membri sono designati dagli enti che rappresentano.
- 4. Non possono far parte del Consiglio tributario:
 - soggetti residenti nel Comune di Montale,
 - i membri ed i segretari delle Commissioni Tributarie,
 - le persone che professionalmente esercitano attività di assistenza, consulenza, rappresentanza dei contribuenti, loro dipendenti e collaboratori.
- 5. I membri non percepiscono alcun compenso o rimborso spese per l'esercizio della loro funzione.

Art 5. Insediamento

1. Il Sindaco insedia il Consiglio Tributario che, nella sua prima seduta, designa, a maggioranza dei voti dei componenti, un Presidente che deve convocare le sedute del Consiglio tributario e presiederle.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente designato, i compiti di cui al comma precedente sono svolti dal consigliere anziano. Per consigliere anziano si intende il più anziano di carica o, nel caso di parità, il più anziano di età.
3. Il Consiglio ha sede presso il palazzo comunale.

Art 6. Durata

1. La durata in carica dei Consiglieri tributari è di tre anni. Il Consiglio Tributario esercita le sue funzioni fino alla nomina del successivo.
2. Il Comune o gli altri enti rappresentati possono nominare un membro supplente. Il membro supplente sostituisce il titolare nelle sedute del Consiglio in caso di sua assenza o temporaneo impedimento; può altresì affiancarlo nelle sedute senza esercitare il diritto di voto.
3. La decadenza del Consiglio tributario è dichiarata dal Sindaco. Si verifica quando insorgono gravi motivi ostativi al suo funzionamento o in caso di ingiustificata inattività per tre sedute consecutive.
4. Della decadenza dei singoli consiglieri tributari, operata per iniziativa degli enti che essi rappresentano, come pure della cessazione per dimissioni volontarie, il Sindaco prende atto procedendo contestualmente alla nomina del consigliere rappresentante del Comune e dei suoi collaboratori, ed invita gli altri enti partecipanti alle nuove nomine. Nelle more dell'insediamento dei nuovi titolari, le funzioni sono esercitate dai membri supplenti se nominati. Costituisce causa di decadenza della funzione di consigliere l'inosservanza degli obblighi di cui all'art 8.

Art 7. Funzionamento

1. Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche e ad esse non possono partecipare o intervenire i contribuenti.
2. L'avviso di convocazione delle sedute deve contenere l'ordine del giorno da trattare, esso deve pervenire ai consiglieri almeno 3 giorni prima della seduta. Di ogni seduta è redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

3. Il Presidente convoca con cadenza periodica il Consiglio che deve riunirsi almeno quattro volte nell'anno solare. Il Consiglio è altresì convocato entro quindici giorni su richiesta scritta e motivata di almeno un consigliere.

Art 8. Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri in rappresentanza dei loro enti, titolari o supplenti.

2. L'attività del Consiglio è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art 9. Riservatezza

1. I soggetti che partecipano alle sedute Consiglio Tributario sono tenuti al rispetto più scrupoloso del segreto d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi dato, fatto o elemento relativo ai contribuenti. A tal fine nessun documento o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio, potrà essere affidato al consigliere per essere utilizzato fuori dalla seduta. La violazione del segreto d'ufficio comporta tutte le conseguenze di legge. E' fatto obbligo ai consiglieri tributari di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali che riguardano: il coniuge, parenti fino al 4° grado ed affini entro il 2°, coloro con cui hanno rapporti personali di debito o credito, coloro con cui hanno rapporti gerarchici di lavoro o di dipendenza.

Art 10. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato per quindici giorni naturali e consecutivi all'Albo Pretorio Comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.